



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno

Laura Tricomi

Rita Elvira Anna Russo

Eleonora Reggiani

Martina Flamini

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

ARBITRATO

ESTERO

Ud.04/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11043/2025 R.G. proposto da:

Promau S.r.l in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio De Capoa

-ricorrente-

contro

General Noli Spedizioni Internazionali S.p.a. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele
Dassio unitamente all'avvocato Fabio Toriello

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 554/2025 depositata
il 25/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal
Consigliere Laura Tricomi.



FATTI DI CAUSA

In data 24 ottobre 2022, in Londra (UK), l'arbitro unico Timothy Rayment pronunciava il Lodo ad esito del procedimento arbitrale estero tra General Noli Spedizioni Internazionali s.p.a. (di seguito anche solo "GN o General Noli") e Promau s.r.l.

Con il decreto n. cronol. 1468/2023 ex art.839 c.p.c., il Giudice delegato della Corte di Appello di Bologna nell'ambito del procedimento di Volontaria Giurisdizione R.G. 40/2023, su richiesta di General Noli Spedizioni Internazionali S.P.A., ha dato riconoscimento nella Repubblica italiana al lodo arbitrale straniero di cui sopra.

A seguito della notifica del decreto con il lodo, Promau ha proposto opposizione ex art.840 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Bologna e - come si evince da quanto trascritto in ricorso (fol.9) e dalla stessa sentenza impugnata (fol.3) ha chiesto di:

- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'arbitro a decidere la controversia perché precedentemente insorta tra le parti e pendente avanti il Tribunale di Ravenna;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto di regolare costituzione del contraddittorio in assenza di prova della rituale notifica a PROMAU della domanda arbitrale secondo le convenzioni multilaterali e bilaterali applicabili nel caso *de quo*;
- in relazione a ciascuna, per l'effetto, revocando il decreto n. cronol. 1468/2023 emesso in data 09.05.2023, rigettare la domanda avversaria di riconoscimento del lodo arbitrale.

General Noli si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.

In corso di causa l'attrice ha eccepito la violazione dell'art. 839 c.p.c., deducendo la mancata produzione in originale o in copia conforme del lodo e del compromesso nella prima fase dinanzi al Giudice delegato.



La Corte di appello di Bologna ha respinto l'opposizione e confermato il decreto opposto, condannando Promau alle spese.

Promau propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con sei motivi illustrati con memoria.

General Noli replica con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- Preliminarmente va disattesa la complessiva eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente, atteso che le ragioni di censura risultano comprensibili.

3.- Il ricorso propone sei motivi rispetto ai quali è opportuno anticipare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

4.- Giova premettere che il presente giudizio non attiene alla validità del lodo straniero ed alle norme processuali che hanno presieduto alla sua pronuncia, ma, esclusivamente, alla possibilità di tale lodo straniero di essere recepito dalla giurisdizione nazionale in forza di delibazione e, quindi, mediante la speciale procedura di cui agli artt. 839 e ss. cod. proc. civ. che hanno recepito gli artt. 4 e 5 della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958 alla quale l'Italia ha aderito e dato esecuzione con la legge n. 62/1968. La decisione della odierna controversia, dunque, deve avvenire alla stregua dell'appena richiamata (e complessiva) cornice legislativa, nazionale ed internazionale, di cui è qui opportuno fare menzione.

Va ricordato, poi, che gli artt. 839 e 840 c.p.c. – inseriti nel Capo VII (*Dei lodi stranieri*), del Titolo VIII, del Libro IV, del codice di procedura civile – sono qui applicabili *ratione temporis*, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022.

L'art.839 c.p.c. disciplina il procedimento di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri e così dispone:

«Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede



l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico»

L'art.849 c.p.c. disciplina il giudizio di opposizione avverso il decreto con cui ex art.839 c.p.c. il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero in Italia e dispone:

«Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione



a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano, questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti, o in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali»



5.- Va aggiunto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'arbitrato internazionale non può che essere rituale, nonostante la diversa qualificazione ad opera delle parti, in quanto il sistema delineato prevede unicamente una specifica figura di arbitrato rituale idonea a superare i confini domestici (Cass. S.U. n. 10800/2015; Cass. n. 22338/2013), il che comporta che possano trovare applicazione anche le norme specificamente dettate per l'arbitrato rituale nazionale, ove non incompatibili con il carattere internazionale dell'arbitrato concordato.

L'art. 5 della Convenzione di New York del 1958, che introduce un meccanismo di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri recepito in Italia dagli artt. 839-840 cod. proc. civ., non lascia al giudice del riconoscimento ed esecuzione alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata in sede arbitrale, sicché compete al giudice una verifica soltanto estrinseca e limitata al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruito alla luce della parte espositiva e motiva del lodo, ma che non può mai tradursi in un controllo della motivazione (Cass. n.3255/2022).

Invero, ai sensi degli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., in sede di opposizione al decreto del Presidente della Corte di Appello, possono essere rilevate, su istanza di parte, tra le condizioni ostative al riconoscimento, l'incapacità delle parti, in base alla legge ad esse applicabile, oppure l'invalidità della convenzione, secondo la legge prescelta dalle parti o la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato, nonché la mancata informazione della parte nei cui confronti il lodo è invocato in ordine alla designazione dell'arbitro o lo stesso del procedimento arbitrale o comunque l'impossibilità di far valere la propria difesa in detto procedimento (Cass. n. 27322/2020).

L'onere della prova ricade sulla parte che resiste alla domanda di riconoscimento (Cass. 671/2000).

Riguardo alla contestazione di cui all'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2, questa Corte (Cass. 12873/2006; Cass. 27734/2013) ha già chiarito che



«l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2, consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti».

6.1.- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 839 c.p.c. e art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 in collegamento con l'art. 360 comma 1 n. 3 e n.4 c.p.c. per nullità della sentenza e del procedimento. La ricorrente, dopo avere ricordato di avere eccepito in corso di causa la violazione dell'art. 839 c.p.c. deducendo la mancata produzione in originale o in copia conforme del lodo e del compromesso, censura la statuizione con cui la Corte di appello ha respinto l'eccezione, affermando che «la stessa non è fondata alla luce di quanto depositato nel procedimento concluso con il decreto 9.5.2023, di cui il Consigliere Delegato dava atto nel proprio (opposto) provvedimento».

6.2. - La censura è articolata in tre profili che vanno tutti disattesi.

6.2.1. - Con il primo profilo la ricorrente premette che ai sensi dell'art.839 c.p.c. chi voglia far valere un lodo straniero nella Repubblica Italiana deve produrre, a pena di inammissibilità, il lodo e il compromesso in originale od in copia conforme, nonché la traduzione in lingua italiana di tali atti. Sostiene che il ricorrente General Noli non aveva prodotto con il ricorso quanto richiesto a pena di inammissibilità perché aveva prodotto «il lodo e il contratto con la clausola compromissoria, entrambi in copia semplice munita solo di traduzione del difensore di essa GN, a cui era poi allegato un verbale notarile che riferiva che il legale aveva presentato la traduzione chiedendo di asseverarla con giuramento» (fol.10, ric.) -, deduce



di avere contestato nel corso del giudizio di opposizione che tale adempimento fosse stato assolto e critica la decisione impugnata assumendo che non era sufficiente ad escludere l'inosservanza della disposizione normativa il fatto che nella sentenza impugnata si sia operato un rinvio al decreto di riconoscimento emesso dal Giudice Delegato per escludere il vizio, visto che il decreto richiamato era stato opposto.

6.2.2. Innanzi tutto, la tesi attorea, circa la mancata produzione degli atti nella forma richiesta, è smentita da quanto riferito nello stesso motivo di ricorso ove è detto (fol.11, ric.) che nel procedimento ex art.839 c.p.c., il Giudice delegato, con ordinanza del 30 marzo 2023 aveva ritenuto che *«non appare sufficiente, ai fini dell'adozione del provvedimento invocato, la produzione di copie del lodo e del compromesso autenticate dal difensore, occorrendo certificazione di conformità proveniente da pubblico ufficiale a ciò abilitato»* ed aveva disposto poi l'integrazione e GN aveva provveduto quindi ad un nuovo deposito di copie del lodo e del compromesso, con nota di deposito di GN del 27 aprile 2023 - cfr. "Istanza di deposito" 27 aprile 23 di GN con n.2 allegati "copia conforme" per il lodo e "copia conforme".

6.2.3.- Ne consegue che la decisione della Corte di appello risulta immune da vizi, essendo incontestato che al momento dell'adozione del decreto di efficacia del lodo straniero la produzione documentale depositata era completa, come accertato dal Giudice delegato (all. D.5., ric.) e ribadito dalla Corte di appello, di guisa che la censura, sotto questo profilo, è inammissibile.

6.2.4.- Non merita condivisione nemmeno l'ulteriore argomento che la ricorrente spende per sostenere l'erroneità della statuizione, deducendo la mancanza originaria dei documenti in questione.

La ricorrente assume, richiamando Cass. n. 37022/2021, che ricorrerebbe la nullità della sentenza per l'omesso rilievo - anche d'ufficio - della mancanza di un presupposto processuale, in quanto il giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento e l'esecutorietà del lodo arbitrale straniero non



poteva essere iniziato per difetto di un presupposto processuale – e non poteva di conseguenza essere emesso il decreto di riconoscimento di lodo arbitrale straniero, che restava così caducato. La ricorrente sembra fondare questo specifico profilo di censura sulla mancanza *ab origine* nel procedimento ex art.389 c.p.c. del lodo e della clausola compromissoria in originale o in copia conforme.

6.2.5.- La censura si rivela infondata. Il procedimento ex art.839 c.p.c. e ss. si connota come procedimento eventualmente bifasico. La prima fase si svolge *inaudita altera parte* su base documentale e il Presidente della Corte di appello, o un suo delegato, deve accertare la regolarità formale del lodo alle condizioni e che la controversia fosse compromettibile secondo la legge italiana e che il lodo non sia contrario all'ordine pubblico. In caso di opposizione ex art.840 c.p.c., la seconda fase si svolge dinanzi alla Corte di appello, in contraddittorio, secondo il disposto degli art.645 e ss c.p.c. in quanto applicabili.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dall'art. 839, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale necessario per la valida introduzione del giudizio, la cui sussistenza dev'essere verificata anche d'ufficio da parte del giudice, quale requisito formale di procedibilità della domanda, con riferimento al momento dell'instaurazione del procedimento, indipendentemente da eccezioni o deduzioni della controparte (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16701/2020; Cass. n. 4417/1998; Cass. n. 9980/1995; Cass. n. 12187/1992,). In applicazione di tale principio, è stata ritenuta insufficiente, ai fini della procedibilità della domanda, la produzione di una copia fotostatica non autenticata, indipendentemente dalla mancata contestazione della sua conformità



all'originale (cfr. Cass. n. 1526/1987,)), così come la produzione di una copia del compromesso recante una certificazione di conformità all'originale proveniente da persona non identificabile ed è stata esclusa anche la possibilità di rimettere la causa in istruttoria nel giudizio di opposizione per consentire all'opposto la produzione dell'originale o di una copia conforme (cfr. Cass. n. 17291/2009).

Come chiarito proprio da Cass. n. 17291/2009 e da Cass. n. 37022/2021, quest'ultima decisione richiamata impropriamente dalla ricorrente a sostegno della sua tesi, la produzione non può, di conseguenza, essere integrata mediante il deposito del documento nel giudizio di opposizione al decreto emesso dal presidente della Corte d'appello, non essendo soggetta alla disciplina dettata dall'art. 184 cod. proc. civ. per la produzione di documenti.

6.2.6.- Ebbene la fattispecie in esame non rientra in questo ambito applicativo, atteso che l'integrazione documentale riguardante i presupposti processuali è avvenuta nell'ambito del procedimento ex art.839 c.p.c. in esecuzione dell'ordinanza del giudice delegato chiamato ad accertare la regolarità formale del lodo estero, e non nel successivo procedimento di opposizione. Né d'altronde l'integrazione documentale, ove avvenga nella fase del procedimento che si svolge *inaudita altera parte* pregiudica il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio che, anzi, può aver modo di esplicarsi in maniera più completa nell'eventuale giudizio di opposizione, proprio sulla scorta della complessiva produzione documentale avvenuta nella prima fase ex art.839 c.p.c.

6.2.7.-Va quindi affermato il seguente principio:

«In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) e dall'art. 839, secondo comma, cod. proc. civ.,



configura non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento; ciò tuttavia non è incompatibile, né esclude che una volta intervenuta la produzione documentale da parte di colui che chiede di far valere il lodo in Italia, essa possa essere integrata sia su disposizione dell'Ufficio che ad iniziativa di parte, nel corso del procedimento ex art.839 c.p.c. al fine di consentire la verifica della regolarità formale del lodo.».

6.3.1.- Il secondo ed il terzo profilo di doglianza vanno trattati congiuntamente.

Il secondo profilo deduce la nullità della sentenza, di cui chiede la cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., u.c.. La ricorrente assume che nel corso del procedimento 40/2023 ex art.839 c.p.c. General Noli avrebbe integrato ex post il ricorso con il deposito di documentazione da cui avrebbe inteso far emergere una pretesa ulteriore clausola arbitrale che sarebbe stata contenuta nell'art. 4 di una polizza di carico mai prodotta (fol.14/15, ric.), deduce che tale deposito era inammissibile e si duole che il Giudice di appello non abbia verificato e rilevato questa produzione documentale, oggetto di plurime critiche nel presente ricorso.

Il terzo profilo di censura deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 839 c.p.c. La ricorrente sostiene che il Giudice dell'opposizione non ha rilevato che, quanto al contratto straniero contenente la clausola compromissoria, depositato da General Noli nel procedimento di cui al ricorso RG 40/23 non vi era conformità tra la traduzione richiesta dall'art. 839 ed il compromesso straniero.

6.3.2.- Detti profili di censura sono inammissibili.

6.3.3.- È noto, infatti, che ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nel provvedimento impugnato, il ricorrente che proponga detta questione in



sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (v. per tutte Cass. n. 2038/2019) e ciò nel caso di specie non è avvenuto.

Non si evince dal ricorso e nemmeno dalla memoria che tali questioni, concernenti la procedura ex art.839 c.p.c., siano state sottoposte al giudice dell'opposizione, atteso che non ve ne è traccia nella sentenza impugnata.

7.- L'esame dei successivi motivi, a partire dal secondo e fino al quinto, va preceduto dall'esame del sesto motivo, che appare preliminare perché vi si deduce che il procedimento arbitrale non sarebbe stata incardinato con il regolare contraddittorio con Promau.

8.1. – Segnatamente, il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 840 comma 3 n.2 e comma 4 n.2 c.p.c., dell'Arbitration Act 1991 art. 76, dell'art. 829 cpc , dell'art. 6 CEDU, in collegamento con l'art. 360 co. 1 n. 3 cod.proc.civ.

La ricorrente sostiene che la Corte di appello ha «omesso la corretta lettura dell'atto di opposizione di Promau e ha modificato il contenuto delle difese di Promau» perché quest'ultima aveva opposto il decreto di riconoscimento anche per «omessa/insufficiente notifica all'attrice ex art. 840 comma 3 n. 2» - a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello – ed aveva «opposto e dedotto di non aver mai ricevuto alcuna notifica di domanda arbitrale e per questo non si è mai incardinato il contraddittorio del giudizio arbitrale.»: ne deduce che ciò precludeva il riconoscimento del lodo perché contrario all'ordine pubblico, in cui rientra anche il suddetto principio del contraddittorio (fol.37/38, ric.).



Nel prosieguo del motivo la ricorrente deduce che una mail non è valida per instaurare il contraddittorio del processo arbitrale, per la legge italiana e per quella inglese, insistendo poi per l'applicabilità della legge italiana.

La censura si rivolge alla parte della sentenza in cui la Corte ha statuito «Quanto alla violazione del contraddittorio (art.640, comma II, n.2), fermo rimanendo che al lodo come già detto è stata applicata la legge inglese, legge cui fare riferimento o alla cui violazione (non provata) fare riferimento, l'attrice non lamenta il difetto del contraddittorio sotto il profilo della mancata conoscenza dell'arbitrato, ma solo l'inidoneità della comunicazione del procedimento attraverso missive elettroniche ordinarie. In particolare, (cfr. atto di opposizione pag. 17) la mail di comunicazione che è stata inviata. Il fatto che a quel momento nessuno rispose, perché l'ufficio in indirizzo era chiuso, non significa che, alla riapertura, il messaggio non venne visto (ciò senza volere considerare tutte le altre comunicazioni che l'arbitro inglese riferisce nel lodo di avere fatto all'interessata). In ogni caso la documentazione prodotta sub 6) del convenuto (ma anche sub 7 ed 8) indica che la comunicazione dell'arbitrato con invito a difendersi veniva trasmessa (regolarmente, secondo la legge inglese) ai difensori di Promau S.r.l. e, dunque, ciò unito al tenore dell'eccezione rende superfluo l'esame di tutta la questione relativa alla tardività della produzione delle ultime pagine dei docc. 6 e 7, posto che non vi è mai stata una formale contestazione riferita alla mancata conoscenza del procedimento arbitrale.».

8.2.- La censura va disattesa.

8.3.- Nel caso di specie, come si evince dallo stesso ricorso, Promau aveva opposto la violazione delle regole di instaurazione del contraddittorio e di notifica internazionale, evidenziando e lamentando che il mezzo di comunicazione disposto dall'arbitro unico era quello di mail prive di formalità e ne aveva dedotto che non vi era stata alcuna regolare notifica della domanda arbitrale.



Ne consegue che nel giudizio di opposizione la censura era stata circoscritta, così esattamente ritenuto dalla Corte di appello, alla ritualità della comunicazione: ciò la Corte territoriale ha preso in esame nell'esaminare l'opposizione, ove era stata richiamata la giurisprudenza nazionale in tema inidoneità del mezzo di comunicazione usato o dell'inosservanza di norme procedurali essenziali per la costituzione dei soggetti del processo (fol.17/18 dell'atto di opposizione), opposizione che ha respinto rimarcando che al lodo era stata applicata, come convenzionalmente concordato, la legge inglese.

Sotto questo profilo la doglianza si rivela infondata perché la lettura dell'atto di opposizione risulta rettificamente effettuata dalla Corte territoriale e nemmeno si ravvisa la violazione dell'art.112 c.p.c.

8.4.- Va, quindi, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità «l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840 comma 3 n. 2 cod. proc. civ., consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della stessa convenzione di New York, la parte che richiede la delibazione del lodo ha soltanto l'onere di produrre, in originale o in copia autentica, la sentenza delibanda e la convenzione scritta contenente l'assunzione dell'obbligo di deferire agli arbitri la risoluzione della controversia, mentre incombe alla parte nei cui confronti il lodo viene invocato l'onere di provare, fra l'altro, l'eventuale invalidità della nomina degli arbitri o l'impossibilità di far valere le proprie difese e, in particolare, ove deduca la inidoneità del mezzo di comunicazione usato, di dimostrare che questo, per sé o in ragione delle concrete modalità di impiego, non gli ha consentito di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo; le



relative indagini svolte dal giudice della delibazione, peraltro, costituiscono accertamenti di fatto non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se congruamente motivati.» (Cass. n. 27322/2020)

Orbene, la Corte di appello, in maniera pienamente coerente con il principio prima richiamato (Cass. n. 27322/2020) ha compiuto l'accertamento in fatto, di sua esclusiva spettanza, ed ha ravvisato la idoneità in concreto del mezzo di comunicazione usato, per sé e in ragione delle concrete modalità di impiego, a consentire alla Promau di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo: ebbene, questo accertamento di fatto, congruamente motivato, non è stato attinto da alcuna specifica censura e il motivo in esame risulta inammissibile perché non coglie la ragione decisoria.

Ne consegue che l'accertamento compiuto dalla Corte di appello in merito alla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio arbitrale non è inciso dalla censura in esame.

9.1.- II secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 839 c.p.c. ed art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 nonché violazione dell'art. 840 comma 3 n. 3 e comma 4 n.2 c.p.c. per contrarietà all'ordine pubblico, in collegamento con l'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza e del procedimento.

La censura si appunta sul seguente passaggio motivazionale «...Lo stesso dicasi per l'asserita mancanza di specificità della clausola compromissoria (questione non prevista dall'art. 840 c.p.c. e, comunque non fondata alla luce della chiara applicazione delle regole LMAA- cfr. pag. 4 costituzione) o addirittura per la vessatorietà della stessa, concetto del tutto eterodosso rispetto al *thema decidendum*. Non è possibile ritenere, alla luce della conoscenza specifica dei meccanismi arbitrali che le parti certamente hanno per la loro peculiare attività imprenditoriale nel settore trasporto marittimo, e del compromesso nel suo contenuto, che la clausola "*arbitration in London, English law to apply*" debba considerarsi talmente



generica da risultare incomprensibile e (perciò) tale da ledere gravemente il diritto di difesa dell'attrice. La clausola compromissoria ritualmente contenuta nel documento 4.12.2020 e diffusamente comprensibile attraverso la lettura del documento stesso, appare sufficientemente specifica e certamente condivisa da Promau S.r.l.". » (fol. 4, sent. imp.)

La ricorrente deduce che il giudice di appello doveva comunque rilevare che il lodo - nella parte in cui descrive la pretesa clausola arbitrale - richiama una clausola arbitrale diversa da quella prodotta da GN con il ricorso per il riconoscimento, ed invero richiama la clausola 4 di una "polizza di carico", mentre l'unica clausola arbitrale scritta e sottoscritta da Promau nel rapporto con General Noli era quella contenuta nel contratto di trasporto datato 4.12.2020.

Sostiene che la sentenza è nulla e va denegato il riconoscimento del lodo *de quo* per violazione dell'art. 840 c.p.c., perché – secondo la sua prospettazione (fol.19/20, ric.): i) non vi sarebbe regolarità formale del lodo per evidente contrasto tra la clausola in esso richiamata e la clausola compromissoria del 4.12.20; ii) la clausola arbitrale valutabile dal lodo era solo quella del contratto tra Promau e General Noli del 4.12.20 che stabiliva "*Arbitration in London, English law to apply*", mentre, a suo dire, l'Arbitro aveva fatto uso di una clausola diversa, sicché aveva pronunciato oltre i limiti della clausola compromissoria - motivo ostativo dell'art. 840 comma 3 n. 3 cpc; iii) il lodo conterebbe comunque disposizioni contrarie all'ordine pubblico perché viola un criterio inderogabile dell'ordinamento italiano in materia di procedimento arbitrale, secondo il quale esso deve essere basato e svolto solo sulla base della clausola arbitrale scritta previamente pattuita tra le parti, mentre il lodo in esame richiama una clausola arbitrale diversa tratta da una polizza di carico successiva al contratto.

Sostiene che tali violazioni ricorrono nel caso di specie rispetto ad un procedimento arbitrale per cui non si è mai incardinato regolare contraddittorio con Promau.



9.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

9.3.- Innanzi tutto, per le ragioni già esposte in precedenza, va ribadito che la Corte di appello ha accertato la regolare instaurazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale, contrariamente a quanto assume la ricorrente.

Va quindi, ricordato che, come è noto, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nel provvedimento impugnato, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (v. per tutte Cass. n. 2038/2019).

Nel caso di specie, come eccepito anche dalla parte controricorrente, non risulta che il denunciato contratto tra la clausola richiamata nel lodo e la clausola compromissoria del 4.12.20 sia stato sottoposto all'esame del giudice dell'opposizione e ciò comporta l'inammissibilità del motivo che viola il precetto di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.

9.4.- Il motivo si rivela inammissibile anche sotto altro profilo.

Va rammentato che all'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione in ordine all'invalidità o inefficacia della clausola compromissoria, una volta che il procedimento sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale, ma compete unicamente agli arbitri stessi, potendo essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri (Cass. Sez. U. n. 26600/2024).

Nel caso in esame, la decisione in ordine alla questione proposta, che attiene alla invalidità o inefficacia della clausola compromissoria di cui l'arbitro ha fatto uso, avrebbe dovuto essere sottoposta e decisa dall'arbitro



estero e ciò non risulta essere avvenuto, di guisa che essa non può essere direttamente rimessa al giudice nazionale al di fuori dei rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.

10.1. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 840 comma 4 n.2 c.p.c. per contrarietà all'ordine pubblico, dell'art. 132 c.p.c. e 111 Costituzione, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1218 e ss c.c., dell'art. 6 CEDU, in collegamento con l'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

La ricorrente deduce che il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico in relazione alle suindicate norme giuridiche che ineriscono principi inderogabili dell'Ordinamento italiano.

Sostiene che vi sarebbe stata violazione dei principi di imparzialità e terzietà del Giudice arbitro in una causa contumaciale, in quanto l'Arbitro che ha deciso il lodo GN/Promau, Timothy Rayment, era parte del Collegio arbitrale che ha deciso il lodo Varamar/GN e deduce che i due lodi hanno lo stesso identico contenuto in fatto e diritto (salvo differenze di Parti), a partire dalla clausola arbitrale che in essi viene richiamata.

Denuncia quindi, una ultrapetizione arbitrale, sostenendo che «Il lodo è poi palesemente viziato nel dispositivo poiché contiene una pronuncia di condanna risarcitoria a carico di Promau, mentre poteva emettere solo una pronuncia di accertamento del diritto di GN a reclamare da Promau qualsivoglia importo tra quelli elencati..» (fol. 23) conclude sostenendo la contrarietà del lodo all'ordine pubblico per contrasto tra la domanda ed il dispositivo.

10.2.- Il terzo motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte sub 9.3. perché le questioni che solleva, e che non sono trattate della sentenza impugnata, non sono illustrate con la dovuta specificità in relazione alla loro tempestiva introduzione nella fase dell'opposizione dinanzi alla Corte di appello e appaiono del tutto nuove.



11.1. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 840 comma 3 n.3 c.p.c., dell'art. 819 ter c.p.c., della l. n. 25 del 1994 e D.Lgs. n. 40 del 2006, in collegamento con l'art. 360 comma 1 n.1 e 3.

La censura si rivolge specificamente alla parte motivazionale della sentenza in cui la Corte di Appello così ha statuito «Quanto alla questione del difetto di giurisdizione la stessa non è fondata, posto che all'arbitrato è stata applicata la legge inglese, che non implica affatto una valutazione di litispendenza come quella sollevata dall'attore e, comunque, a mente dell'art. 819 ter c.p.c. la pendenza della stessa questione avanti al G.O. non esclude la competenza degli arbitri.» (fol.4, sent. imp.).

La ricorrente innanzi tutto rammenta di avere esposto alla Corte di appello che tra le parti pendeva un pregresso giudizio ordinario sugli stessi fatti davanti al Tribunale di Ravenna - incardinato da Promau contro General Noli e altri mediante atto di citazione del 28.6.21 notificato via pec il 28.6.21 nel quale General Noli si era costituita con comparsa senza eccepire la clausola arbitrale e, quindi, a parere della ricorrente, con avvenuta accettazione della giurisdizione italiana: sostiene che la Corte di appello avrebbe errato a non rilevare che l'eccezione di incompetenza non era stata sollevata.

Deduce, quindi, che la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazione dell'art.819 ter c.p.c. in quanto, pur vertendosi nel caso di specie in una questione di giurisdizione e non di competenza, non aveva tenuto conto del fatto che la norma prevede anche che «L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio». Sostiene, quindi, che la avvenuta accettazione della giurisdizione italiana da parte di General Noli, escludeva a monte la questione della competenza giurisdizionale dell'Arbitro straniero e quindi la necessaria applicazione della legge inglese. Critica, infine, anche



l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale *«all'arbitrato è stata applicata la legge inglese, che non implica affatto una valutazione di litispendenza come quella sollevata dall'attore»*. Deduce che il fatto che vi fosse una clausola arbitrale con sede a Londra e legge inglese da applicare non era sufficiente per escludere le ragioni di non riconoscimento del lodo perché secondo la legge inglese il tema della litispendenza ovvero del conflitto di giurisdizione in caso di clausola arbitrale è previsto e regolamentato, tanto che è concesso il ricorso allo strumento della c.d. "protezione dell'arbitrato", c.d. Anti-Suit Injunction prevista dalla sezione 37 del Senior Act 1981, strumento che General Noli non aveva attivato, avendo piuttosto accettato la giurisdizione italiana.

11.2.- Il motivo è infondato.

11.3.- Va premesso che dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2013, questa Corte ha ripetutamente inquadrato i rapporti tra giudice italiano ed arbitrato estero nell'ambito delle questioni di giurisdizione. Infatti, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza (Cass. S.U. n.26600/2024; Cass. S.U. n. 24153/2013; Cass. S.U. n. 1005/2014; Cass. S.U. n. 14649/2017).



È stato, inoltre, affermato che il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso (Cass. S.U. n.26600/2024; Cass. S.U. n. 17244/2022).

Tanto premesso è decisivo osservare che, nel caso in esame, non risulta affatto – e la stessa ricorrente lo sottolinea – che nel giudizio ordinario pendente dinanzi Tribunale di Ravenna (senza con ciò entrare nel merito della effettiva identità dei giudizi) sia stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore dell'arbitro estero da parte di General Noli.

Ciò di cui la ricorrente si duole è che, nonostante la pregressa introduzione del giudizio ordinario in Italia, General Noli ivi costituitasi, pur non avendo sollevato l'eccezione di arbitrato estero, abbia successivamente introdotto il giudizio arbitrale dinanzi all'arbitro inglese e si duole in buona sostanza che, sulla scorta di tali circostanze, la Corte di appello, errando, non abbia rilevato il difetto di giurisdizione arbitrale.

Questo argomento, tuttavia, non è conducente.

Innanzitutto, va osservato che, come più volte ribadito dalle Sezioni Unite il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, configurabili anche in assenza di contestazione sul punto da parte del convenuto, sempre che siano idonei a rappresentare la sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. SS.U. n. 4664/2026;



Cass. n. 29683/2025; Cass. n. 15122 del 12/05/2022) e nel caso in esame Promau non ha proposto il regolamento preventivo di giurisdizione.

Orbene, poiché nel giudizio ordinario introdotto in Italia non risulta contestata la giurisdizione del giudice italiano (da parte di General Noli) né proposto il regolamento preventivo di giurisdizione (da parte di Promau), il motivo risulta inammissibile perché lo stesso mira in realtà surrettiziamente ad ottenere da parte di questa Corte una decisione sulla *potestas iudicandi* del collegio arbitrale presso il quale, sia pure dopo l' introduzione del giudizio dinanzi al giudice nazionale, è stata incardinata la controversia a seguito della volontà espressa da General Noli di avvalersi delle previsioni del contratto intercorso tra le parti.

Va invero, ricordato che – come affermato da questa Corte a Sezioni Unite - all'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter cod. proc. civ. Ne segue che qualunque decisione in ordine all'invalidità o all'inefficacia della clausola compromissoria, così come alla competenza giurisdizionale dell'arbitro estero una volta che il procedimento arbitrato sia stato instaurato, così come qualunque altra che possa avere rilevanza impeditiva della statuizione sul merito, non può essere rimessa al giudice nazionale, neppure nel contesto o nelle forme del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con riguardo al giudizio ordinario successivamente introdotto tra le stesse parti. Lo scrutinio compete unicamente agli arbitri stessi, e la relativa decisione può essere semmai contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri (cfr. Cass. Sez. U. n. 26600/2024; Cass. Sez. U n. 15713/2022; Cass. Sez. U. 18394/2025).

Questo principio, con l'opportuno adattamento, trova applicazione anche in un caso come il presente in cui pur essendo stato proposto prioritariamente il giudizio ordinario davanti all'AG italiana, in detta sede non sia stata sollevata la questione di giurisdizione da nessuna delle parti del giudizio.



Anche in questo caso, l'avvenuta instaurazione del procedimento arbitrale, pur successiva al giudizio ordinario nazionale, preclude, che possa lamentarsi dinanzi al giudice nazionale l'invalidità ovvero l'inefficacia della clausola compromissoria ovvero il difetto di giurisdizione dell'arbitro estero, essendo la decisione ormai rimessa agli arbitri dinanzi ai quali andava sollevata, e potendo la stessa, se del caso, essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in caso di riconoscimento di lodi stranieri.

11.4.- Va, quindi, affermato il seguente principio:

«All'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione circa il difetto di giurisdizione dell'arbitro estero, una volta che il procedimento arbitrale sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale - anche se il giudizio ordinario davanti all'AG italiana era stato proposto prioritariamente ma in detta sede non era stata sollevata la questione di giurisdizione da nessuna delle parti del giudizio - perché compete unicamente agli arbitri stessi, potendo essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.»

Ne consegue che il motivo risulta infondato, in quanto non si ravvisa alcuna delle violazioni di legge denunciate, essendo preclusa al giudice nazionale investito del riconoscimento del lodo estero la disamina della questione di giurisdizione ove la stessa non abbia costituito oggetto della decisione arbitrale e non ricorra una delle circostanze previste dall'art.840, comma terzo, c.p.c., per le quali può essere rifiutato il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero.

Risulta, pertanto ininfluente il richiamo alla legislazione inglese ed al Senior Act 1981 laddove non risulti che la relativa questione sia così introdotta e decisa dall'arbitro straniero.

12.1.- Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 840, comma 3 n.4 e comma 4 n.2 c.p.c., in relazione alle disposizioni delle Arbitration Act 1991 art. 76, degli artt. 132 c.p.c. e 11 Costituzione, dell'art. 6 CEDU, in



collegamento con l'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza. Deduce anche il vizio di motivazione.

La ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa e ne deduce che ciò esclude la riconoscibilità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico.

La ricorrente, segnatamente, deduce che la procedura seguita per determinare l'effetto di trasformazione dell'Arbitro nominato da General Noli in Arbitro unico è stata contraria a quanto previsto dalla legge inglese - Arbitration Act 1991 (art.17 e art. 76 (4), secondo la quale - affinché possa ritenersi legittimo il lodo dell'Arbitro Unico - è necessario che la parte che ha nominato il proprio Arbitro notifichi per iscritto all'altra parte l'intendimento di proporre il proprio Arbitro come Arbitro unico e che solo «una comunicazione fatta via posta all'indirizzo ufficiale della società può ritenersi consegnata e non è tale una mera mail a indirizzi vari non meglio noti» lamentando che tale condizioni , nel caso in esame, non ricorreva (fol. 33, ric.).

Conclusivamente la ricorrente sostiene il lodo straniero non poteva/doveva trovare riconoscimento, anche ai sensi dell'art. 840 comma 4 n. 2, c.p.c perché reso da un Giudice arbitrale non regolarmente costituito, che questo è principio inderogabile la cui violazione è sanzionata con la nullità della sentenza. Deduce anche la violazione dei criteri del giusto processo, anche arbitrale e la contrarietà del lodo all'ordine pubblico.

12.2.- Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte sub 9.3. perché viola il precetto di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. ed è basato su una questione di merito che Promau ha sollevato per la prima volta in questa sede di legittimità.

12.3.- VA aggiunto che, ancora di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 8911/2025, ha ribadito il condiviso principio secondo cui sono circostanze ostative al riconoscimento di lodi stranieri quelle ex art. 840 comma 3 nn.2, 3, 4 c.p.c. e ex art. V, 1 lett. b, c, d della Convenzione di New York, le quali sono «poste infatti a presidio della importazione di lodi



stranieri resi all'esito di un procedimento retto da una *lex arbitri* diversa da quella italiana che non rispetti i principi processuali del giusto processo arbitrale: violazione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio, esorbitanza del lodo rispetto alla convenzione di arbitrato, ed irregolare costituzione del collegio arbitrale e dello svolgimento del procedimento arbitrale.» (fol.43).

Tuttavia, il principio ricordato da Cass. n. 8911/2025 non è conferente al caso in esame, posto che la parte ricorrente non deduce affatto che la *lex arbitri* straniera non rispetti i principi processuali del giusto processo arbitrale e sia in ciò contraria all'ordine pubblico, ma critica, per la prima volta in sede di legittimità, la concreta applicazione che la *lex arbitri* avrebbe avuto in sede arbitrale.

13.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente che liquida in 15.000,00 euro =, oltre spese prenotate a debito;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 marzo 2026.

La Presidente

Maria Acierno

